
*REGOLAMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
DEGLI ORGANI CONSILIARI IN
MODALITÀ TELEMATICA*

Art. 1- Oggetto

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi consiliari, che consentono ai Consiglieri comunali di collegarsi da remoto, da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente e, pertanto, di assumere i provvedimenti di competenza, utilizzando l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ente. Per videoconferenza si intende la combinazione di due tecnologie, dove si ha l'interazione sincrona in audio, video e dati fra due o più soggetti.
2. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono di norma in presenza; in caso di esigenze straordinarie o comunque quando valutazioni di opportunità legate alla facilitazione della massima partecipazione lo necessitano, su decisione del Presidente del Consiglio comunale, sentiti i Capigruppo, la seduta può essere convocata in modalità "videoconferenza" o "mista".
3. Le modalità ed i termini di convocazione, del deposito degli atti e della discussione sono quelle previste e disciplinate dal vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.
4. Le disposizioni del presente regolamento, si applicano anche alle sedute degli altri organi consiliari.

Art. 2 - Principi e criteri

1. Le disposizioni del presente titolo sono ispirate ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta *streaming* sul portale istituzionale del Comune e in altri canali di diffusione digitale. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Fanno eccezione le sedute, o i singoli punti, che hanno carattere riservato per le quali si prevede lo svolgimento esclusivamente in presenza;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunione dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - c) tracciabilità: è garantita attraverso la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 - Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;

- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute, ove necessario;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei *files* dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario verbalizzante abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta, soprattutto nelle fasi antecedenti ed immediatamente successive alla votazione, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 - Convocazione

1. La convocazione avviene con le medesime modalità delle riunioni in presenza.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti degli Organi Consiliari e/o Dirigenti competenti per materie oggetto di trattazione, ove non sia espressamente richiesta la presenza fisica.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene; la documentazione può essere resa disponibile sugli spazi appositi della piattaforma, ad accesso riservato per ciascun consigliere, al quale sono previamente rese note le modalità per accedervi.
7. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente, o nella cartella condivisa con accesso da parte del Consigliere, o mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica del Consigliere medesimo.

Art. 5 - Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato alla seduta.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che garantisca il rispetto delle disposizioni contenute del presente Regolamento.

Art. 6 - Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario verbalizzante, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.
4. Per il computo del periodo di effettiva partecipazione, ai sensi dell'art. 82, comma 11, del Tuel, si considera solo il tempo di effettiva visibilità tramite telecamera/webcam.
5. Il rimborso ai sensi dell'art 80 del Tuel, riconosciuto ai datori di lavoro, per i Consiglieri che si collegano in videoconferenza, non potrà includere il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro, atteso che la seduta è raggiungibile istantaneamente con strumenti nella disponibilità degli interessati, quali ad es. p.c. corredati di *webcam* e microfoni, *tablet*, *smartphone*.
6. Il rimborso ai sensi dell'art 80 Tuel, riconosciuto ai datori di lavoro, include il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro, solo nel caso in cui il Consigliere comunale partecipi alle sedute in presenza, presso il locale di palazzo di Città ove si svolge la seduta.

Art.7 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte, in via convenzionale, presso il Palazzo di Città, sede istituzionale dell'Ente. Non è necessaria la compresenza del Presidente del Consiglio e del Segretario Generale durante lo svolgimento della riunione da remoto, entrambi possono pertanto partecipare in videoconferenza da luoghi diversi.
2. I lavori dell'Assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del presente Regolamento.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa, può disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede in altra seduta. Il Presidente può comunque disporre una breve sospensione dei lavori per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione o meno degli stessi.

4. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri collegati da remoto e l'ottenimento dei pareri necessari.

5. Ciascun atto che debba essere posto all'esame del Consiglio in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato, in formato non modificabile e nei termini previamente fissati in sede di Conferenza dei capigruppo, mediante la sua allegazione negli appositi spazi disponibili sulla piattaforma informatica.

6. Le presenti prescrizioni, ove compatibili, valgono anche per lo svolgimento delle sedute delle Commissioni consiliari.

Art. 8 - Sedute in forma mista

1. Le sedute degli organi consiliari possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori.

Art. 9 - Regolazione degli interventi

1. I Consiglieri intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera e il microfono che deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.

2. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10 - Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso:

a) per chiamata nominale da parte del Segretario, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;

b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.

3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:

a) accerta, attraverso il riscontro audio e video il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;

b) proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione;

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi tecnici inerenti la piattaforma utilizzata e non sia possibile ripristinare il collegamento audio-video in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione e rinvia la stessa.

Art. 11 - Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile lo stesso al Consigliere che lo ha espresso.

2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12 Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, o in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

2. Il verbale contiene inoltre:

a) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;

b) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;

c) la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.

3. La registrazione della seduta, nel caso di video conferenza, di sedute in presenza o in forma mista, sostituisce la trascrizione integrale a verbale degli interventi in essa contenuti che saranno comunque riportati in forma sintetica. Suddetta registrazione sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

Art. 13 - Protezione dei dati personali

Per quanto concerne la protezione dei dati personali si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 14 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio, in quanto compatibile, al Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.